



**VERIFICA AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO
PER I TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA ISCRITTI IN E.N.TE.C.A.
(ex punto 2 Allegato 1 del D.Lgs. n. 42 del 17 febbraio 2017 e s.m.i.)**

Il Decreto Legislativo 17 febbraio 2017 n. 42 denominato “*Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell’articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161*”, ha introdotto, all’art. 21, l’Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica (E.N.TE.C.A.) e stabilito, al punto 2 dell’Allegato 1, che “*ai fini dell’aggiornamento professionale, gli iscritti nell’elenco di cui all’art. 21 devono partecipare, nell’arco di 5 anni dalla data di pubblicazione nell’elenco e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni. L’avvenuta partecipazione con profitto ai corsi deve essere comunicata alla regione di residenza, con dichiarazione nelle forme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*”.

A riguardo, il punto 4 del richiamato Allegato 1, prevede che “*in caso di mancata osservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la regione di residenza dispone la sospensione temporanea del tecnico dall’elenco per sei mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di sospensione. Allo scadere del termine di sei mesi, qualora il tecnico non abbia dato prova dell’avvenuta ottemperanza agli obblighi di aggiornamento professionale, la regione di residenza dispone la cancellazione del tecnico dall’elenco*”.

Ciò premesso, si invitano tutti i Tecnici interessati iscritti nel richiamato elenco **a verificare la propria regolarità nei confronti del suddetto obbligo formativo, anche attraverso il Registro Regionale delle ore di aggiornamento professionale, aggiornato al 30.06.2023 e consultabile al seguente link:**

http://sit.puglia.it/portal/portale_autorizzazioni_ambientali/acustica/documenti/registro_ore

Qualora il Tecnico non abbia adempiuto al predetto obbligo conformemente alle disposizioni di legge vigenti, nelle more della sospensione e successiva eventuale cancellazione da parte dello scrivente Servizio e salvo nuove indicazioni da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, **è tenuto a non esercitare la professione di tecnico competente in acustica**, nei casi in cui la prestazione professionale sia condizionata all’iscrizione del tecnico nell’Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica.

N.B.

La comunicazione riguardante la frequenza di un corso di aggiornamento per TCA riconosciuto da altra Regione deve avvenire attraverso l’invio di apposito “*modello di dichiarazione aggiornamento professionale TCA*”, reperibile sul Portale Ambientale della Regione Puglia all’indirizzo di seguito riportato, allegando allo stesso la documentazione richiesta:

http://sit.puglia.it/portal/portale_autorizzazioni_ambientali/acustica/documenti/format_istanza

Nel caso in cui il Tecnico residente in Puglia avesse cessato o fosse intenzionato a cessare l’attività di cui trattasi, può inviare una comunicazione in tal senso allo scrivente Servizio all’indirizzo PEC servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it.

Bari, Settembre 2023